

CITTA' DI LADISPOLI



(Città Metropolitana di Roma Capitale)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 31 / 03 / 2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19:45 e seguenti (art. 41, 44 e 45 comma 3, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale, in adunanza straordinaria di prima convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Paliotta Crescenzo	X		Fagnoli Gabriele	X	
Agaro Agostino		X	Fierli Stefano		X
Ascani Federico		X	Grando Alessandro		X
Asciutto Franca		X	Loddo Giuseppe		X
Cagiola Emanuele	X		Palermo M. Concetta	X	
Cervo Sergio		X	Penge Stefano		X
Ciampa Fabio	X		Ruscito Piero	X	
Crimaldi Giovanni	X		Latini Pierlucio	X	
D'Alessio Nardino	X				
			TOTALE	9	8

Partecipa alla seduta la Segretaria Generale Dott.ssa Susanna Calandra.

Il Consigliere Emanuele Cagiola in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00 e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Area II Settore 2

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 3.201.077,56, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento/minor taglio del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16/05/2015 e la proposta di modifica al regolamento TASI in parimenti fase di approvazione dinnanzi a questo organo consiliare;

Richiamate le deliberazioni n. 16 del 29/05/2015, n. 25 del 16/05/2014 e n. 26 del 30/05/2014, con le quali, sono state riconfermate per gli anni 2015 e 2014 le aliquote, nonché le detrazioni come qui sotto riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille
Aree fabbricabili	0,8 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Detrazioni Tasi 2015	
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino a € 250,00	€ 120,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 250,00 e fino a 400,00	€ 100,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 400,00 e fino a 600,00	€ 50,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 600,00	€ 0,00

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a € 4.226.645,96 ;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in parimenti fase di approvazione e relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aree fabbricabili	5 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C1	10 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D e C3 con esclusione D5	7,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,6 per mille
Terreni agricoli	6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille
Aree fabbricabili	0,8 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

Detrazioni Tasi 2016	
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino a € 250,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 120,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 250,00 e fino a 400,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 100,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 400,00 e fino a 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 50,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 0,00

Stimato, a seguito dell'emendamento approvato, in €. 984.571,35 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra al netto della perdita di gettito scaturente delle modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. servizio di polizia locale;
2. servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
3. servizio di illuminazione pubblica;
4. servizi di protezione civile
5. servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
6. servizi biblioteca e cultura.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, D.D.C. n. 37/2015, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 6), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia Locale – Mis 3, Prog 1, Tit 1	€ 2.431.053,75

2	Viabilità e circolazione stradale – MIS 10, Prog. 5, Tit. 1	€ 1.425.823,25
3	Servizio Illuminazione pubblica - Cap 2004-2/3, 2027,2029,1797	€ 750.866,62
4	Servizio di protezione civile – Mis 11, Prog. 1, Tit 1	€ 5.827,54
5	Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente – Mis 9, Prog. 2	€ 557.200,05
6	Servizio biblioteca e cultura – Mis 5, Prog. 2, Tot. 1	€ 634.964,08
TOTALE		€ 5.805.735,29

a fronte di un gettito di € 4.226.645,96 (copertura 74%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 da applicarsi a titolo di TASI limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della Legge di stabilità 2016;
2. di prendere atto delle agevolazioni/esenzioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
 - esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
 - riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
3. approvare conseguentemente, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI;

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille
Aree fabbricabili	0,8 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Detrazioni Tasi 2016	
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino a € 250,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 120,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 250,00 e fino a 400,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 100,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 400,00 e fino a 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 50,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 0,00

4. di stimare, a seguito dell'emendamento approvato, in € 984.571,35 il gettito della TASI 2016 derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra a cui deve aggiungersi, a seguito delle modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015, una perdita di gettito stimata per l'ente in € 3.242.074,61 e alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento/minor taglio del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015, per un totale presunto incasso complessivo TASI 2016 pari a € 4.226.645,96;
5. di stabilire in € 5.805.735,29 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 6) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia Locale – Mis 3, Prog 1, Tit 1	€ 2.431.053,75
2	Viabilità e circolazione stradale – MIS 10, Prog. 5, Tit. 1	€ 1.425.823,25
3	Servizio Illuminazione pubblica - Cap 2004-2/3, 2027,2029,1797	€ 750.866,62
4	Servizio di protezione civile – Mis 11, Prog. 1, Tit 1	€ 5.827,54
5	Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente – Mis 9, Prog. 2	€ 557.200,05
6	Servizio biblioteca e cultura – Mis 5, Prog. 2, Tot. 1	€ 634.964,08
TOTALE		€ 5.805.735,29

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale ai fini della massima conoscenza esterna.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

IL SINDACO/
L'ASSESSORE AL RAMO

IL REDATTORE/
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE/
IL RESP. DEL SERVIZIO
Area II – Settore II
Dott.ssa Sabrina Bodò

(se redatta su direttiva politica)

li _____

li 29/02/16
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sabrina Bodò

li 29/02/16
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sabrina Bodò

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000:

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Li 29/02/16

Il Dirigente/Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Sabrina Bodò

Sabrina Bodò

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere FAVOREVLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Preso nota dell'impegno n. _____ del _____

Li 01/03/2016

Il Dirigente/Il Responsabile del servizio
Rag. Antonio Arata

Antonio Arata

VISTO L'ARTICOLO 6, COMMA 5, DEL Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, il segretario Generale in ordine al presente atto attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Li _____

La Segretaria Generale
Dott.ssa Susanna Galandra

Susanna Galandra

Si dà atto che sono presenti n. 9 (nove) Consiglieri, sono assenti i Consiglieri Agaro, Ascani, Ascitutto, Cervo, Fierli, Grando, Loddo e Penge;

come dal verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Si passa al punto uno dell'O.d.G. avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI – PER L'ANNO 2016.

Relaziona l'Assessore al Bilancio Trani il quale presenta l'emendamento sottoscritto dal Sindaco

Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento:

- Consiglieri Presenti 9
- Consiglieri Votanti 9
- Voti Favorevoli 9
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Pertanto, all'unanimità;

IL CONSIGLIO APPROVA

Il Presidente sottopone a votazione la proposta deliberativa:

- Consiglieri Presenti 9
- Consiglieri Votanti 9
- Voti Favorevoli 9
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Pertanto, all'unanimità;

IL CONSIGLIO APPROVA

La deliberazione nel testo che precede:

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Emanuele Caciola

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Piero Ruscito

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Susanna Calandra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il **06 APR 2016** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, **06 APR 2016**

IL RESPONSABILE
Enzo Viscogliosi

- La presente deliberazione è diventata esecutiva a seguito della sua approvazione (art. 134, comma 4° - D.Lgs. n. 267 del 18/8/00)

IL RESPONSABILE
Enzo Viscogliosi

- Divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione dal 17 APR 2016 (art. 134, comma 3° - D.Lgs. n. 267 del 18/8/00)

IL RESPONSABILE
Enzo Viscogliosi

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Si compone di n. _____ fogli.

Li,

IL RESPONSABILE